

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETA' SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI LAVORI DI 'MANUTENZIONE DEI PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY DI VALLE TROMPIA'

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **15.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Prevvia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Montini Antonella	ASSESSORE	Assente	
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. **62**

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETA' SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI LAVORI DI 'MANUTENZIONE DEI PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY DI VALLE TROMPIA'

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- L'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- L'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice;
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli "enti aggiudicatori" di cui alla lett. e) del medesimo articolo rientrano nella nozione di "stazione appaltante" e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
- L'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di "acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)";
- La società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L., partecipata in regime di in-house providing dalla Comunità Montana stessa, possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;
- L'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di

intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

- L'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede tra le finalità perseguibili dalle società a capitale interamente pubblico le attività, previste al comma 2, lettera b) della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;

PREMESSO inoltre che:

- La Comunità Montana di Valle Trompia svolge da anni supporto ai comuni, anche recentemente avvalendosi del personale della società SE.VA.T., scrl a capitale interamente pubblico partecipata da Comunità Montana stessa, suscettibile di affidamenti in house;
- La società consortile SE.VA.T. aderisce alla Convenzione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta presso la sede territoriale della Valle Trompia;

CONSIDERATO che Comunità Montana di Valle Trompia:

- Con delibera Assembleare n. 7 del 13.05.2020 ha approvato la bozza di convenzione per la gestione associata della rete ciclopedonale denominata "Greenway di Valle Trompia" con i comuni di Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Pezzaze, Tavernole, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Lumezzane, Polaveno, Brione, Villa Carcina, Concesio, Bovezzo, Nave e Caino, nella quale è previsto che la stessa Comunità Montana:
- Acquisisca in concessione dai Comuni aderenti il sedime dei percorsi afferenti alla rete ciclopedonale "Greenway di Valle Trompia", come previsto dell'art. 3;
- Si assuma l'onere dell'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e delle opere accessorie, come meglio specificate all'art. 4 Punto 1 comma d;
- Riceva dai comuni aderenti parte delle risorse necessarie all'effettuazione degli interventi e si impegni a contribuire con risorse proprie;
- Con deliberazione G.E. n. 135 del 11/11/2020, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo "Interventi di manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway di Valletrompia", dell'importo complessivo di € 280.000,00 e della durata di quattro anni;
- Per la realizzazione delle opere previste dal sopra citato progetto, si intende utilizzare lo strumento dell'Accordo Quadro ai sensi degli artt. 33 e 54 D.Lgs. 50/2016;
- Per la realizzazione delle opere previste dal sopra citato progetto e della progettazione, della committenza ausiliaria e dei servizi legati all'opera, intende avvalersi della predetta società SEVAT scrl prevedendone con il presente atto l'affidamento in house in qualità di società pubblica di progetto;
- Con deliberazione G.E. n. 9 del 27/01/2021, ha approvato l'Accordo di Programma esecutivo tra Comunità Montana di valle Trompia e società SEVAT scrl.

VISTO l'allegato schema di Accordo di Programma e ritenuto degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, i pareri favorevoli del Direttore, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. DI INTEGRARE l'Accordo di Programma esecutivo tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la società Sevat Scarl finalizzato alla realizzazione di interventi di lavori di "Manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway di Valle Trompia";
3. DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
4. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
5. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
7. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Direzione**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 27.04.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 27.04.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **30.04.2021**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 30.04.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

**ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO
TRA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETA' SEVAT SCARL
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI LAVORI DI
"MANUTENZIONE DEI PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA
GREENWAY DI VALLE TROMPIA"**

TRA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173 nella persona del Presidente Arch. Massimo Ottelli;

E

la società **SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.**, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita nell'anno 2005 e giusta modifica statutaria del 15.11.2018, atto Notaio Masperi n. 1.691 di Rep. e n. 1.034 di Racc. finalizzata alla produzione in house providing di beni e servizi per l'esclusivo soddisfacimento delle esigenze degli enti pubblici costituenti e/o partecipanti, iscritta al REA al n. Bs – 568138, con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 - P.IVA 03849630987, qui rappresentata nella persona del Presidente Dott. Gerardo Ferri;

PREMESSO CHE:

- La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- L'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- L'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice;
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli "enti aggiudicatori" di cui alla lett. e) del medesimo articolo rientrano nella nozione di "stazione appaltante" e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

- L'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di “acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)”;
- La società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L., partecipata in regime di *in-house providing* dalla Comunità Montana stessa, possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;
- L'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- L'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” prevede tra le finalità perseguibili dalle società a capitale interamente pubblico le attività, previste al comma 2, lettera b) della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- La Comunità Montana di Valle Trompia svolge da anni supporto ai comuni, anche recentemente avvalendosi del personale della società SE.VA.T., scarl a capitale interamente pubblico partecipata da Comunità Montana stessa, suscettibile di affidamenti *in house*;
- La società consortile SE.VA.T. aderisce alla Convenzione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta presso la sede territoriale della Valle Trompia;

CONSIDERATO CHE COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA:

- Con delibera Assembleare n. 7 del 13.05.2020 ha approvato la bozza di convenzione per la gestione associata della rete ciclopedonale denominata “Greenway di Valle Trompia” con i comuni di Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Pezzaze, Tavernole, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Lumezzane, Polaveno, Brione, Villa Carcina, Concesio, Bovezzo, Nave e Caino, nella quale è previsto che la stessa Comunità Montana:
 - Acquisisca in concessione dai Comuni aderenti il sedime dei percorsi afferenti alla rete ciclopedonale “Greenway di Valle Trompia”, come previsto dell'art. 3;
 - Si assuma l'onere dell'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e delle opere accessorie, come meglio specificate all'art. 4 Punto 1 comma d;
 - Riceva dai comuni aderenti parte delle risorse necessarie all'effettuazione degli interventi e si impegni a contribuire con risorse proprie;
- Con deliberazione G.E. n. 135 del 11/11/2020, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo “Interventi di manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway di Valletrompia”, dell'importo complessivo di € 280.000,00 e della durata di quattro anni;
- Per la realizzazione delle opere previste dal sopra citato progetto, si intende utilizzare lo strumento dell'Accordo Quadro ai sensi degli artt. 33 e 54 D.Lgs. 50/2016;

- Per la realizzazione delle opere previste dal sopra citato progetto intende avvalersi della predetta società SEVAT scarl prevedendone con il presente atto l'affidamento *in house* in qualità di società pubblica di progetto;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di Programma esecutivo regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl alla quale viene affidato con il presente atto l'incarico di realizzare le opere di "Manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway di Valle Trompia" di cui al progetto definitivo – esecutivo approvato da Comunità Montana con deliberazione G.E. n. 135 del 11/11/2020 mediante lo strumento dell'Accordo Quadro.

Art. 2 - DURATA

Il presente Accordo di programma decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ente fino al 31/12/2024.

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. Comunità Montana di Valle Trompia si impegna a:

- a) Incaricare la società SEVAT scarl della realizzazione delle opere di "Manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway di Valle Trompia" tramite lo strumento dell'Accordo Quadro ai sensi degli artt. 33 e 54 D.Lgs. 50/2016;
- b) Incaricare la società SEVAT scarl della progettazione, della committenza ausiliaria e dei servizi legati all'opera di cui al punto a del presente articolo;
- c) Trasferire alla società le risorse necessarie alle competenze assegnate secondo quanto indicato nel successivo articolo 4.

2. La società SEVAT scarl si impegna a:

- a) Svolgere l'incarico di RUP e responsabile della sicurezza dell'intero procedimento, per la quale incaricherà personale interno in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- b) Predisporre documentazione di gara, procedere all'affidamento delle opere tramite lo strumento dell'Accordo Quadro fino ad un massimale di spesa pari a € 280.000,00 (come meglio specificato al punto 1 del presente articolo), predisporre e sottoscrivere i relativi contratti operativi, occuparsi della contabilità e della liquidazione dei lavori;
- c) Curare la direzione lavori;
- d) Interfacciarsi con i referenti comunali in fase di realizzazione dei lavori;

Art 4 - ONERI CONNESSI AL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per la realizzazione del progetto di importo complessivo pari a € 280.000,00 ed in particolare per quanto dettagliato all'articolo 3 comma 2, la Comunità Montana di Valle Trompia trasferirà le risorse necessarie alla società SEVAT Scarl in modalità conto impianti entro 30 giorni dalla richiesta e con le modalità previste dall'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dell'acquisizione del C.I.G. Codice Identificativo Gara non previsto per gli affidamenti "in house providing". Inoltre per la fornitura dei servizi di progettazione, direzione lavori e committenza ausiliaria verranno traferiti in capo a SEVAT scarl € 10.000,00 per ciascun anno di valenza del presente Accordo di programma.

ART. 5 - EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.
2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 6 - MODIFICHE ALL'ACCORDO

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Art. 7 - COLLEGIO DI VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia dal Presidente della società SEVAT Scarl.
2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.
3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.
4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.
5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 8 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza costituito dal Presidente della CMVT e della società SEVAT scarl, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per ciascuna parte.
2. In caso di controversie non composte ai sensi del precedente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 9 - NORME FINALI

1. Le clausole del presente Accordo di Programma che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
2. Tenuto conto che al momento della sottoscrizione del presente accordo la quota di € 280.000,00 non risulta totalmente coperta in quanto non tutti i comuni hanno provveduto a completare l'iter di adesione alla gestione associata ed inoltre una quota di € 60.000,00 è legata all'acquisizione di finanziamenti non ancora confermati, la Società è tenuta a sottoscrivere contratti operativi per un importo non superiore ad € 245.615,00 fino a successiva diversa comunicazione da parte di Comunità Montana.

Gardone Val Trompia, _____

Per COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA, Il Presidente Massimo Ottelli

Per la Società SEVAT, Il Presidente Gerardo Ferri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)